

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2023.0.3	
Applicativo:	PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2023.0.3 (Update)
Data di rilascio:	30.01.2023
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi.....	3
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione</i>	<i>3</i>
Esonero IVS c/dipendente 2023.....	4
<i>Circolare INPS n. 7 del 24.01.2023.....</i>	<i>4</i>
<i>Esposizione dei dati nel flusso UniEmens</i>	<i>4</i>
<i>Implementazioni software.....</i>	<i>6</i>
<i>TB1201 – Tabella Voci gestione automatica.....</i>	<i>7</i>
<i>DIPE – Progressivi riduzioni IVS c/dipendente</i>	<i>7</i>
<i>TB1203 – Applicazione esonero IVS c/dipendente 2023</i>	<i>8</i>
<i>Elaborazione mensilità</i>	<i>8</i>
Conguaglio contributivo fringe benefit 2022	10
AZIE.....	10
<i>Ticket per conguaglio fringe benefit 2022.....</i>	<i>10</i>
UTY2301B.....	11
<i>Conguaglio fringe benefit: contributo aggiuntivo IVS 0,50% su TFR.....</i>	<i>11</i>
10SM.....	12
<i>Conguaglio fringe benefit: riduzione imponibile INAIL 2022.....</i>	<i>12</i>
Congedo di paternità obbligatorio.....	13
Riferimenti normativi.....	13
<i>Decreto Legislativo n. 105 del 30/06/2022 – Circolare INPS n. 122 del 27/10/2022</i>	<i>13</i>
<i>Implementazioni software.....</i>	<i>14</i>
<i>GEMA01 > Maternità</i>	<i>14</i>
<i>TB0901 – Tabella voci malattia</i>	<i>15</i>
<i>CEDOL - Liquidazione eventi di congedo di paternità obbligatorio.....</i>	<i>16</i>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.


Archivi di base.....	17
TB0307.....	17
<i>Contributi casse edili > Scheda Eccezioni.....</i>	<i>17</i>
<i>Cassa Edile di Siena.....</i>	<i>17</i>
TB0405.....	18
<i>Addizionale regionale Molise.....</i>	<i>18</i>
<i>Provincia autonoma di Trento.....</i>	<i>18</i>
VOCI.....	19
<i>Imposta sostitutiva premi di produttività.....</i>	<i>19</i>
<i>Buoni carburante ai dipendenti.....</i>	<i>19</i>
STADIP.....	19
<i>Elenco dipendenti con incentivi.....</i>	<i>19</i>
Fondi di previdenza.....	20
TELFONDI.....	20
<i>Telematico PREVIBANK (c.i. 652).....</i>	<i>20</i>

Conversione automatica archivi

Conversione automatica archivi in fase di installazione

Il programma provvede ad eseguire automaticamente la conversione degli archivi in fase di installazione della versione.

La progressione e l'esito della conversione vengono visualizzati a video tra le operazioni effettuate in fase d'installazione; nel caso di installazione in ambiente nativo vengono esposti nel log d'installazione.



Prima di eseguire la conversione il programma provvede ad effettuare una copia dei soli archivi interessati dalla conversione stessa. A tal fine viene verificata la disponibilità dello spazio su disco necessario alla copia dei file.

In assenza di spazio per la copia la conversione non viene effettuata e dovrà essere eseguita manualmente dall'utente in fase di accesso all'applicativo (**CONVERS**). In tal caso verrà esposto un apposito messaggio al termine delle operazioni d'installazione.

L'esecuzione delle copie provvede alla creazione nella cartella \CED, della sottocartella \instbackup, all'interno della quale, ad ogni copia automatica, viene inserita una ulteriore cartella contenente i file copiati, denominata \EPAGHE_versione_data_ora, dove la versione è quella in installazione, e la data e l'ora sono quelle di esecuzione della copia.

Ad ogni installazione con conversione il programma provvederà automaticamente all'eliminazione delle cartelle \EPAGHE_versione_data_ora con data precedente 30 giorni rispetto a quella d'installazione.

Una volta terminata con esito positivo la conversione non può essere ripetuta.

Si precisa che:

- se la conversione automatica viene interrotta in maniera imprevista, sarà necessaria l'esecuzione manuale (**CONVERS**), in tal caso il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
- in presenza della fase di conversione "Creazione nuove voci" (**IMPVOCI**), nel caso in cui i codici da creare risultino già presenti la conversione automatica viene interrotta e dovrà essere eseguita manualmente;
- nel caso di esecuzione manuale della conversione l'eventuale copia degli archivi è cura dell'utente;
- l'operazione di copia degli archivi interessati dalla conversione non sostituisce il backup periodico degli interi archivi che rimane a cura dell'utente;
- l'esecuzione automatica della conversione potrebbe comportare tempi di installazione più lunghi.

Esonero IVS c/dipendente 2023

Circolare INPS n. 7 del 24.01.2023

La legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto all'art. 1, c. 281 l'estensione per i periodi di paga **dal 1.1.2012 al 31.12.2023**, dell'esonero IVS c/dipendente introdotto per l'anno 2022 dall'art. 1, c. 121, della L. n. 234/2021.

Nello specifico, tale disposizione prevede che l'esonero:

- è riconosciuto nella misura del **2%** (con i medesimi criteri e modalità di cui al suddetto art. 1, c. 121, L. n. 234/2021) in caso di retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di **2.692 euro**;
- è incrementato di un punto percentuale (**3%**) in caso di retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di **1.923 euro**.

Come in precedenza, i suddetti limiti devono essere verificati considerando la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità, maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Con la circolare n. 7 del 24.01.2023, l'INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione dell'esonero in oggetto, confermando le istruzioni già indicate nella circolare n. 43/2022 e nel messaggio n. 3499/2022 (vedi versioni PAGHE 2022.1.3 e 2022.2.7) e fornendo specifiche modalità di esposizione in denuncia UniEmens dell'esonero spettante nella misura maggiorata del 3%.

Sulla base della medesima logica di applicazione prevista nel corso del 2022 ed in funzione delle diverse misure di esonero previste per il 2023, nella circolare viene sottolineato quanto segue:

- poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese, la riduzione della quota dei contributi IVS c/dipendente potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un'entità diversa (2% o 3%), in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro;
- laddove i ratei mensili di tredicesima vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione contributiva potrà applicarsi su tali ratei nella misura del 2% o 3% qualora il relativo importo non superi nel mese di erogazione l'importo rispettivamente di **224 euro** (2.692 euro/12) ovvero di **160 euro** (1.923 euro/12); si ricorda che tali importi dovranno essere considerati anche nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno, nel qual caso il massimale per il riconoscimento dell'esonero sulla 13^a deve essere riparametrato al periodo di maturazione del rateo, moltiplicando i suddetti importi mensili (224 / 160 euro) per il numero di mensilità maturate nell'anno;
- posto che la verifica del rispetto delle soglie reddituali deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sull'importo di tredicesima erogato nel mese, è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un'entità diversa rispetto alla riduzione applicata sulla tredicesima o rateo di tredicesima.

Esposizione dei dati nel flusso UniEmens

Sezione <PosContributiva>

Ai fini dell'accesso al **beneficio in misura di 3 punti percentuali**, i datori di lavoro dovranno esporre, **a partire dalla denuncia di competenza gennaio 2023**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

I dati relativi all'esonero spettante (nella misura del 3%) dovranno essere esposti in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggCausaliContib>, valorizzando i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserita una delle seguenti causali, in funzione della tipologia di imponibile su cui risulta applicata la riduzione contributiva:
 - **L098** – “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” (retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto dell'eventuale importo di 13^a);

- **L099** – “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - tredicesima mensilità” (retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità erogata in unica soluzione nel mese di dicembre);
 - **L100** – “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - rateo tredicesima mensilità” (retribuzione imponibile relativa al rateo di tredicesima mensilità)
- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** deve essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento **<BaseRif>** deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con riferimento alla specifica tipologia identificata dalla causale indicata nell'elemento **<CodiceCausale>**;
- nell'elemento **<AnnoMeseRif>** deve essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori (riferito all'imponibile indicato nell'elemento **<BaseRif>**).

Per quanto attiene all'applicazione dell'esonero nella sezione **<PosContributiva>** del flusso Uniemens, stante la proroga per l'anno 2023 dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, previsto nella misura del 2% nei casi di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692 euro, a partire dal mese di gennaio 2023 si continueranno a utilizzare i codici di recupero già previsti per la misura suddetta.

Per i datori di lavoro che abbiano già provveduto all'elaborazione dei cedolini per la mensilità di gennaio 2023 e che non abbiano potuto procedere all'esposizione dei suddetti codici sul medesimo flusso di competenza, potranno, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzando i codici sopra riportati nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2023, con indicazione 01.2023 all'interno dell'elemento **<AnnoMeseRif>**.

Per le **imprese armatoriali** che fruiscono dello sgravio totale dei contributivi c/azienda e c/dipendente (ex D.L. n. 457/1997 e L. n. 488/99), rispettivamente individuati dai codici conguaglio R900, R812 ed R790, a far data la mensilità di gennaio 2023 in luogo della procedura descritta nel messaggio n.3499 del 26/09/2022, **dovranno esporre i sopraindicati sgravi al netto della quota di esonero IVS** trattenuta ai sensi dell'esonero individuato alla presente circolare.

Le imprese dovranno quindi attenersi a tale nuova procedura sia per l'esonero determinato nella misura del 2% che per quello relativo al 3%.

Sezione <ListaPosPA>

Per l'esposizione nella sezione **<ListaPosPa>** dell'esonero nella misura del **2%**, a partire dal mese di gennaio 2023 si continueranno ad utilizzare i Codici Recupero già previsti (aggiornati nella descrizione):

- **38** – “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022 - Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- **39** – “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022- Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo 13”;
- **40** – “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022- Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo rateo 13”

Per l'esposizione dell'esonero nella misura del **3%**, sono stati introdotti i seguenti nuovi codici:

- **45** – “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022 - Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- **46** – “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022- Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo 13”;
- **47** – “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022- Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo rateo 13”.

Come in precedenza, per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento **<RecuperoSgravi>** di **<GestPensionistica>**, con le seguenti modalità:

- nell'elemento **<AnnoRif>** e **<MeseRif>** dovrà essere inserito l'anno e mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito uno dei codici sopra indicati;
- nell'elemento **<AltroImponibile>** dovrà essere indicata la quota di retribuzione oggetto dell'esonero, nel rispetto del tetto previsto dalla norma e dell'imponibile pensionistico dichiarato;
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio, pari al 2% o al 3% dei contributi a carico del lavoratore a seconda dell'imponibile.

In tutti i casi in cui non è stato possibile esporre gli esoneri nella denuncia del mese di gennaio 2023 gli stessi potranno essere dichiarati in quella del mese di febbraio 2023.

Sezione <PosAgri>

Per l'esposizione dei dati dell'esonero nella sezione <PosAgri>, sono previste le medesime modalità descritte nella circolare n. 43/2022 (codici <TipoRetribParticolare> 7, 8 e 9).

La misura dell'esonero del 2% o del 3% sarà determinata direttamente dall'Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell'imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.

Implementazioni software

Con il presente aggiornamento il programma viene implementato per consentire il calcolo e l'erogazione dell'esonero IVS c/dipendente previsto per l'anno 2023, integrando, rispetto a quanto già previsto nel 2022, la verifica dell'ulteriore limite di retribuzione imponibile (1.923 euro) previsto ai fini del riconoscimento dell'esonero nella misura maggiorata del 3% in luogo del 2%.

In funzione della pubblicazione delle relative istruzioni INPS avvenuta in corso di elaborazione dei cedolini di gennaio, il programma procederà al calcolo ed erogazione dell'esonero IVS eventualmente spettante (nella misura del 2% o 3%) a partire dalla mensilità di **febbraio 2023**; nella stessa mensilità, il programma consentirà l'erogazione anche dell'esonero spettante con riferimento al mese di gennaio 2023 (a tal fine, il programma verrà successivamente implementato).

Per le aziende per le quali l'elaborazione della mensilità di gennaio non sia ancora conclusa, è possibile applicare l'esonero in oggetto già a partire dal mese di gennaio, indicando "S" nell'apposito campo "Esonero IVS 2/3% applicato nel cedolino di gennaio 2023" inserito nella tabella **TB1203**.

Le modalità generali di calcolo dell'esonero, ed in particolare le modalità di rilevazione della retribuzione imponibile e della quota relativa alla tredicesima mensilità (o ratei di tredicesima) sono le stesse già descritte ai fini della determinazione dell'esonero nel corso del 2022 (vedi, in particolare, versioni **PAGHE 2022.1.3**, **2022.1.4** e **2022.2.7**).

Con il presente aggiornamento, pertanto, il programma è stato implementato al fine di verificare anche la spettanza dell'esonero nella misura del 3% (retribuzione imponibile pari o inferiore a 1.923 euro) e di procedere alla relativa erogazione mediante apposite nuove voci di calcolo.

Con la quadratura della mensilità interessata, tali importi verranno trasferiti nella rispettiva denuncia individuale UniEmens con le modalità previste dalla suddetta circolare INPS n. 7/2023 (a tal fine è necessaria l'installazione della versione **EMENS 2023.0.0** contestualmente rilasciata).

Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche apportate.

TB1201 – Tabella Voci gestione automatica

Nella sezione “*Riduzione contribuzione 2% - 3%*” della tabella in oggetto sono stati aggiunti i campi utili al collegamento delle specifiche voci di erogazione dell'esonero spettante nella misura del 3%:

Riduzione contribuzione 2% - 3%	
Riduzione contributiva su retribuzione 2%	9714 ESON.CONTR.IVS L.234/21
Riduzione contributiva su tredicesima 2%	9715 ESON.CONTR.IVS -TREDICES.
Riduzione contributiva su tredicesima mensile 2%	9716 ESON.CONTR.IVS -RATEO 13^
Riduzione contributiva su retribuzione 3%	9746 ESON.CONTR.IVS 3%
Riduzione contributiva su tredicesima 3%	9747 ESON.CONTR.IVS 3% TREDIC.
Riduzione contributiva su tredicesima mensile 3%	9748 ESON.CONTR.IVS 3% RAT. 13^
Blocco calcolo su retribuzione	9717 BLOCCO ESON.CTR.IVS RETR.
Blocco calcolo su tredicesima	9718 BLOCCO ESON.CTR.IVS TRED.
Imponibile tredicesima mensile per OTD agricoli	9719 RATEO 13^ OTD x ESON. IVS

Con l'installazione del presente aggiornamento (comando **IMPVOCI** eseguito automaticamente in fase di conversione), il programma provvede alla creazione delle voci di calcolo di seguito indicate (voci di competenza, analoghe a quelle già previste per l'erogazione dell'esonero nella misura del 2%) e al collegamento delle stesse nei rispettivi campi della tabella in oggetto:

- voce **9746** – “*ESON. CONTR. IVS 3%*” (esonero spettante sull'imponibile IVS mensile al netto dell'imponibile relativo alla 13^ mensilità erogata nel mese stesso);
- voce **9747** – “*ESON. CONTR. IVS 3% TREDIC.*” (esonero spettante sull'imponibile relativo alla 13^ erogata in un'unica soluzione);
- voce **9748** – “*ESON. CONTR. IVS 3% RAT. 13^*” (esonero spettante sull'imponibile relativo al rateo di tredicesima erogato mensilmente).

DIPE – Progressivi riduzioni IVS c/dipendente

Con riferimento al 2023, la scheda “*Riduzioni c/dipe*” della sezione “*Progressivi > Contributi sociali*” di **DIPE** è stata implementata al fine di memorizzare in maniera distinta gli importi di esonero erogati nella misura del 2% e 3%:

Riduzione 0,8% / 2% / 3% - Corrente	
Imponibile su retribuzione	
Riduzione contributiva 2% su retribuzione	
Riduzione contributiva 3% su retribuzione	
Imponibile su tredicesima	
Riduzione contributiva 2% su tredicesima	
Riduzione contributiva 3% su tredicesima	
Imponibile su tredicesima mensile	
Riduzione contributiva 2% su tredicesima mensile	
Riduzione contributiva 3% su tredicesima mensile	

Riduzione 0,8% / 2% / 3% - Arretrati	
Riduzione contributiva su retribuzione	
Riduzione contributiva su tredicesima	
Riduzione contributiva su tredicesima mensile	

Lavoratrici madri - Corrente	
Riduzione contributiva	

Lavoratrici madri - di cui Arretrati	
Riduzione contributiva	

TB1203 – Applicazione esonero IVS c/dipendente 2023

Nella sezione “Altro > Altro 2” della “Tabella personalizzazione procedura” (**TB1203**) è stato inserito il campo “Esonero IVS 2/3% applicato nel cedolino di gennaio 2023” che consente di attivare il calcolo dell’esonero IVS spettante (nella misura del 2 o 3 per cento) a partire dalla mensilità di gennaio 2023:

Personalizzazioni presenti	ALTRO 1	ALTRO 2
DIPE	QUADR/STCED: verifica corrispondenza voci	[126] E
CEDOL	DMAG: telematico/stampa indirizzo domicilio	[201]
STCED	Aziende agricole: calcolo retribuzione anagrafica del dipendente	[202] N
STPRELU	CONG730: Elaborazione cedolini stampati	[211] S
GEMA01	DMAG: Retribuzione persa mensile adeguata al minimale	[217]
QUADR	DMAG - Prelievo retribuzione W	[218] S
PSQUA	FSBA - Calcolo prestazione su algoritmo FSBA	[220]
PASCONT	PSIN30 - escludi automatismo rinnovo TD	[221] S
PDFPAG	CIG - Voci descrittive per pagamento diretto da 4/2020	[222]
CUD	CIG - Escludi lordizzazione importo storno ratei	[235]
10SM	Visualizza tutti i messaggi al termine delle elaborazioni	[237]
GELAV	Retribuzioni in natura limite a 3.000 euro da novembre 2022	[239]
ALTRO	Esonero IVS 2/3% applicato nel cedolino di gennaio 2023	[241]
RISERVATO		

Non valorizzando tale campo (impostazione di *default*), il programma procederà al calcolo dell’esonero spettante per il mese corrente a partire dall’elaborazione dei cedolini di febbraio.

Qualora l’elaborazione della mensilità di gennaio non risulti già conclusa e si intenda procedere al calcolo dell’esonero in tale mensilità, sarà possibile indicare “S” nel campo in oggetto.

Elaborazione mensilità

A partire dalla mensilità di febbraio 2023 (o gennaio se valorizzato il campo “Esonero IVS 2/3% applicato nel cedolino di gennaio 2023” di **TB1203**), con le modalità già previste nel 2022, il programma procederà, per tutti soggetti con rapporto di lavoro subordinato (ad esclusione dei lavoratori domestici), alla verifica della retribuzione imponibile mensile e della eventuale quota relativa alla 13^a mensilità.

Conseguentemente, il programma determinerà la spettanza dell’esonero IVS in funzione dei limiti previsti per il 2023:

- verrà riconosciuto l’esonero nella misura del 3% con riferimento alla retribuzione imponibile (al netto della 13^a) se di importo pari o inferiore a 1.923 euro nonché sull’eventuale rateo di 13^a erogato nel mese se di importo pari o inferiore a 160 euro;
- verrà riconosciuto l’esonero nella misura del 2% con riferimento alla retribuzione imponibile (al netto della 13^a) se di importo compreso fra 1.923 e 2.692 euro nonché sull’eventuale rateo di 13^a erogato nel mese se di importo pari o inferiore a 224 euro;
- non verrà riconosciuto l’esonero sulla retribuzione imponibile e/o sul rateo di 13^a se di importo superiore rispettivamente a 2.692 e 224 euro.

Si ricorda che, in caso di cedolino di licenziamento con erogazione della 13^a mensilità, il limite di spettanza dell’esonero sull’importo di 13^a sarà determinato moltiplicando i suddetti importi mensili (160/224 euro) per il numero di mensilità di maturazione nell’anno.

Quindi, l’importo eventualmente spettante verrà generato nel cedolino con le rispettive voci di calcolo indicate in tabella **TB1201**:

Mensilità	2023	1	1	Gennaio		Fil. UNO	
Azienda / Filiale	1	1	1	TeamSystem 1		8302/40	Data licenziamento
Matricola		114		ROSSI MARIA			

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI

Lavorativi	Ore	GG	INAIL	Ore	GG	Importo	Eventi	GG	Eventi	GG	n.	Settimane	n.	Settimane
Contributi	176,00	22	Minimale	152,00	19		Lavorati	26	Permessi		01	01/01 - 07/01	04	22/01 - 28/01
Retribuiti	165,00	25					Festivi	3	Altro		02	08/01 - 14/01	05	29/01 - 31/01
							Ferie				03	15/01 - 21/01		
Ore contratto	173,00		Giorni contratto	26,00										

Ferie	Permessi	R.O.I.	Festività	13esima	14esima	Premio 1	Premio 2	Premio 3	Premio 4	Flessibilità	Banca ore
11,45	2,25			260,23							

Cod	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Traffonata	Descrittiva	TFR	Clr	Impof	T.R.
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	173,00	10,70954	1.852,75				Si	Si	
8724	ASSENZE (ore)	8,00	-10,70954	-85,68				Si	Si	
8108	FEST. NON GODUTA (ore)	6,65	10,70954	71,22				Si	Si	
8100	ACCANTONAMENTO T.F.R.	165,00	10,70954			1.767,07		Si		
9746	ESON CONTR.IVS 3%		01/2023	55,14						

Con la quadratura della mensilità (**QUADR**) gli importi di esonero riconosciuti nella misura del 2% e del 3% verranno complessivamente evidenziati nel prospetto di quadratura:

RIEPILOGO Gennaio 2023 1 / 001 TeamSystem 1 Fil. UNO Stampato il 26.01.23 11:24										
CATEGORIA	n.dip.	ore	gg.	set.	imponib. C/S	%dip.	%tot.	c/dipend.	c/ditta	TOTALE
OPERAI	10 U :	3	522,00	74	12	10.853,00	9,1900	39,8700	997,39	4.327,10
IMPIEGATI	11 D :	1	165,00	25	4	1.838,00	9,1900	37,6500	168,91	692,01
OP. PART TIME	0 U :	2	264,00	44	8	4.330,00	9,1900	39,8700	397,92	1.726,38
Fondo Sol. 10%	Compl :	2				81,16			8,12	8,12
TOTALE	U :	5	789,00	118	20	15.264,16				
	D :	1	165,00	25	4	1.838,00		1.564,22	5.189,39	6.753,61 D
FONDO... COMETA	n.dip.	isc.dip.	isc.azi	int.fr.	fondo TFR	TFR anno	c/dipend.	c/ditta		
OPERAI	2				273,28	95,86	81,16		450,28	
TOTALE	2				273,28	95,86	81,16		450,28	
SOMME A CREDITO					SOMME A DEBITO					
CRED. CTR.TFR FONDI			19,12		SOLID.10% INPS PREC:		77,10			
CRED. F.G.TFR FONDI			13,70							
CRED. F.G.TFR FONDI			6.610,00							
RID. 0,8%/2%/3% IVS			192,04							
CRED. CTR.TFR F.TES			3,02							
			5.642,52				77,10			5.765,42 C

Contestualmente, il programma provvederà alla compilazione delle rispettive denunce individuali UniEmens con le specifiche modalità previste per l'esonero nella misura del 2% o 3%.

Di seguito si riepilogano i codici in uso per l'esposizione dell'esonero IVS nella sezione <PosContributiva>:

	2%	3%
Riduzione su retribuzione	L094	L098
Riduzione su tredicesima	L025	L099
Riduzione su rateo di tredicesima	L095	L100

Si precisa inoltre che, all'interno dell'elemento <InfoAggCausaliContrib>, l'imponibile di riferimento dello specifico importo di esonero mensile deve essere esposto nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> in caso di esonero nella misura del 2% oppure nell'elemento <BaseRif> in caso di esonero al 3%.

Imprese operanti nel settore marittimo con sgravio totale dei contributi

Con riferimento alle aziende del settore marittimo che fruiscono dello sgravio totale dei contributi c/azienda e c/dipendente (sgravi ex D.L. n. 457/1997 e L. n. 488/99, rispettivamente identificati dai codici di congruaggio R900, R812 e R790), il programma è stato implementato al fine di esporre l'importo dello sgravio spettante al netto dell'importo riconosciuto ai dipendenti a titolo di esonero IVS, sia nella misura del 2% che del 3%.

A decorrere dalla mensilità di gennaio 2023, pertanto, non verranno più generate le specifiche causali di debito (M42 o M43) previste nel 2022 ai fini della restituzione dello sgravio marittimi in misura pari all'esonero IVS riconosciuto ai dipendenti (vedi vers. PAGHE 2022.2.7).

Conguaglio contributivo fringe benefit 2022

AZIE

Ticket per conguaglio fringe benefit 2022

Nella sezione “Altri dati > Rettifiche contributi” di **AZIE**, relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2023, è stato inserito il pulsante “Funzioni > Cong. Fringe” nel quale è necessario indicare il numero di protocollo fornito dall’INPS, attestante l’avvenuto invio della comunicazione bidirezionale richiesta con riferimento alla modalità descritta nel paragrafo 3.2 del messaggio INPS n. 4616 del 22.12.2022 ai fini del recupero della contribuzione precedentemente versata sull’importo di fringe benefit riconosciuti per un importo complessivo non superiore a 3.000:

Il ticket indicato in tale sede verrà riportato nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> di <InfoAggCausaliContrib> per tutti i dipendenti dell’azienda interessati dal conguaglio in questione, unitamente all’apposito <CodiceCausale> “FRBI” e ai dati relativi ai fringe benefit riconosciuti (imponibile e mese di riferimento, memorizzati nella relativa sezione con l’esecuzione del comando **UTY2301B**).

A tal fine, in fase di quadratura della mensilità interessata (gennaio o febbraio 2023), il programma segnalerà l’eventuale mancanza del codice ticket richiesto:

Conguaglio fringe benefit: contributo aggiuntivo IVS 0,50% su TFR

Il comando **UTY2301B** è stato implementato al fine di consentire il recupero del contributo aggiuntivo IVS 0,50% con riferimento all'importo di *fringe benefit* riconosciuti nel 2022 (fino a 3.000 euro) e precedentemente assoggettati a contribuzione (importo calcolato da UTY2301B).

A tal fine, nella scelta “Stampa e aggiorna” di **UTY2301B** è stata inserita l'opzione “**Riduzione imp. TFR per 0,50%**”:

Elaborazione UTY2301B - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI AZIENDE

▼ Conguaglio contributivo fringe benefit 2022

Stampa

Stampa e aggiorna

Formato Non definito

Data di stampa 26/01/2023

Mese di elaborazione

Verifica voci assicurazione vita

Elabora Collaboratori

Voce Recupero C/Azie 9744 CTR C/AZIE RET.NATURA.A.

Voce Recupero C/Dipe 9745 REST. CTR RET. NATURA.A.

Riduzione imp. TFR per 0,50%

Da Azienda Filiale Matricola

Ad Azienda Filiale Matricola

Contrassegnando tale campo, il programma provvederà alla generazione nel cedolino, oltre che delle voci relative alla contribuzione c/azienda e c/dipendente, anche della voce utile alla rettifica dell'imponibile per contributo aggiuntivo 0,50% (voce **9390** – “RETT. IMP. CTR x 0,50 TFR”, collegata al campo “Recupero 0,5 su TFR” di **TB1201**).

Tale voce verrà generata con l'importo totale rilevato dal comando in oggetto come *fringe benefit* riconosciuti al dipendente nel 2022 ed assoggettati a contribuzione.

Con l'aggiornamento della mensilità, l'importo di tale voce verrà portato in diminuzione dell'imponibile per il calcolo del contributo aggiuntivo IVS del mese (campo “Imponibile contributi aggiuntivi” della sezione “Progressivi > T.F.R.” di **DIPE**); conseguentemente, il TFR del mese risulterà aumentato in misura corrispondente allo 0,50% dell'importo totale dei *fringe benefit* conguagliati.

In caso di versamento del TFR a Fondo tesoreria, tale maggior valore verrà sommato nella voce relativa al TFR del mese a F.do Tesoreria (voce 9191); con l'esecuzione della quadratura verrà riportato in denuncia UniEmens con il relativo codice CF03 (differenza di TFR per restituzione ctb 0,50%) con riferimento all'ultimo mese di erogazione dei *fringe benefit* conguagliati.

Per le aziende che avessero già eseguito il comando **UTY2301B** nel mese di gennaio e concluso l'elaborazione di tale mensilità, al fine di procedere al recupero del contributo aggiuntivo IVS 0,50% come sopra descritto, sarà possibile rieseguire il comando **UTY2301B** con riferimento al mese di febbraio, valorizzando il nuovo campo “Riduzione imp. TFR per 0,50%”; in tal caso il programma non procederà alla generazione delle voci relative al recupero della contribuzione c/azienda e c/dipendente (che risultano già generate nei cedolini di gennaio), generando nei cedolini di febbraio esclusivamente la suddetta voce **9390**.

Conguaglio fringe benefit: riduzione imponibile INAIL 2022

Il programma è stato implementato per consentire la riduzione delle retribuzioni imponibili INAIL, relative al 2022, dell'importo di *fringe benefit* esenti riconosciuti in tale anno e precedentemente considerati nella retribuzione imponibile (importo calcolato da UT2301B).

A tale scopo, in fase di prelievo delle retribuzioni imponibili ai fini dell'elaborazione dell'Autoliquidazione INAIL 2022/2023 (comando **10SM** > “Ricalcolo”) è stata inserita l'apposita opzione “Conguaglio Fringe 2022”:

The screenshot shows the '10SM - Gestione modello 10SM INAIL' application window. The main menu includes 'PARAMETRI' and 'AZIENDE'. The 'PARAMETRI' section is active, showing a 'Ricalcolo dati da progressivi' button. A red box highlights the 'Conguaglio Fringe 2022' option in the right-hand pane. Below this, there are input fields for 'Da Azienda' and 'Ad Azienda' with search icons.

Contrassegnando tale campo, in fase di prelievo il programma provvederà a rilevare l'importo dei *fringe benefit* 2022 oggetto del conguaglio contributivo (imponibili memorizzati nella relativa sezione dal comando **UT2301B**), che verrà sottratto dagli imponibili INAIL rilevati dalla sezione “Progressivi > INAIL” di **DIPE** ai fini della valorizzazione delle retribuzioni imponibili all'interno dell'autoliquidazione (**10SM** > “Gestione liquidazioni > Gestione PAT > Denuncia delle retribuzioni corrisposte” > campo “Importo A – Retribuzioni corrisposte”).

Si precisa che tale diminuzione non verrà effettuata con riferimento ai dipendenti part-time ed ai dirigenti (o quadri con funzioni direttive), in quanto la relativa retribuzione imponibile ai fini INAIL verrà comunque determinata con le modalità specificamente previste (retribuzione convenzionale o in funzione della retribuzione contrattuale) e pertanto indipendentemente dall'ammontare della retribuzione imponibile INPS.

Con riferimento ai collaboratori (qualora inclusi nel conguaglio contributivo dei *fringe benefit* 2022, mediante valorizzazione del campo “Elabora Collaboratori” in **UT2301B**), l'importo di *fringe benefit* riconosciuto in ciascuna mensilità del 2022, verrà stornato dal compenso corrisposto nello specifico mese al fine di rideterminare la retribuzione imponibile INAIL in funzione dei relativi valori di minimale e massimale indicati nei corrispondenti campi della “Tabella contributi collaboratori” (**TB1202**).

Congedo di paternità obbligatorio



Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 105 del 30/06/2022 – Circolare INPS n. 122 del 27/10/2022

Il decreto legislativo n. 105/2022, all'articolo 10, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi obbligatorio e facoltativo del padre (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni), e all'articolo 2, comma 1, lettera c), ha aggiunto, nel Capo IV del **T.U., l'articolo 27-bis** per disciplinare il **"Congedo di paternità obbligatorio"**, rinominando il congedo di paternità di cui all'articolo 28 del T.U. "Congedo di paternità alternativo".

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre.

Con circolare INPS n. 122/2022 l'Istituto ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal decreto in oggetto.

La nuova disciplina prevede quanto di seguito dettagliato.

- Il padre lavoratore può astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, da utilizzare anche in via non continuativa e non frazionabili ad ore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi.
- Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile nelle sole giornate lavorative.
- In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi, a prescindere dal numero di figli nati.
- Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
- Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.
- Il congedo è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U.
- Il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, né ai padri lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.

Misura dell'indennità di congedo di paternità obbligatorio

L'articolo 29 del T.U. riconosce, per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Per retribuzione deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera, come individuata dall'articolo 23 del T.U. (congedo di maternità).

L'indennità deve essere corrisposta mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l'Istituto, salvo alcuni casi specifici in cui l'indennità è erogata direttamente dall'Istituto.

I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa, che viene accreditata secondo quanto previsto dall'articolo 25 del T.U. e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 105/2022 ha previsto che l'INPS effettui uno specifico monitoraggio, tra l'altro, sugli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità di congedo di paternità obbligatorio.

A tale scopo, nella circolare n. 122/2022, l'Istituto comunica che con successivi messaggi saranno fornite le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.

Confermando l'inserimento dell'evento il programma provvede a determinare e visualizzare la retribuzione media giornaliera da utilizzare per il calcolo dell'indennità c/INPS. Tale retribuzione, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva, sarà utilizzata per il calcolo della indennità.

Azienda/filiale	1	001	TEAMSYSTEM SPA	Qualifica	00
Matricola	48		ROSSI DANIELE		

Congedo paternità obbligatorio 100%

Dati della maternità*

Data parto presunto

Data inizio astensione

Data parto effettivo

Data fine astensione

Giorni PAP

Codice fiscale figlio

Data liquidazione

17/01/2023

Retribuzione media giornaliera

Retribuzione dal 01/12/2022 al 31/12/2022

Retribuzione lorda 2.671,19

Rateo mensile 158,27 : 25

Giornate lavorate 20,00

festività 3,00

ferie

permessi

altre

Coefficiente seste giornate 4,60

Totale divisore 27,60

Retribuzione media giornaliera 103,11

TB0901 – Tabella voci malattia

In “*Tabella voci malattia*” di **TB0901** sono stati inseriti i nuovi campi “*Congedo paternità obbligatorio 100% c/INPS*”, “*Riproporzionamento congedo paternità obbligatorio*” e “*Congedo MA8*”, utili per indicare le voci di calcolo da generare in fase di liquidazione dei giorni di congedo di paternità obbligatorio al fine di:

- erogare la relativa indennità c/INPS;
- abbattere i ratei per le ore di congedo di paternità obbligatorio;
- evidenziare l'importo delle differenze di accredito.

Codice elemento	8002	tabella voci malattia	Pagina 1
Malattia c/INPS	8350	9073	Congedo donne vittime di violenza giornaliero 8456
Maternità c/INPS sotto al massimale	8366	9076	Congedo donne vittime di violenza orario 8439
Maternità c/INPS sopra al massimale	8360	9074	Congedo paternità obbligatorio 100% c/INPS 9750
Maternità facoltativa	8364	9091	
Parto fortemente prematuro c/INPS	8435		
Riproporzionamento ratei maternità obbligatoria	8595		Riproporzionamento congedo parentale 13ma 9737
Riproporzionamento ratei maternità obbl. indennizzata			Riproporzionamento congedo parentale altri ratei 9738
Riproporzionamento ratei maternità facoltativa	8598		Accantonamento TFR
Riproporzionamento congedo MC1	8983		
Riproporzionamento ratei donne vittime di violenza	8457		
Riproporzionamento congedo paternità obbligatorio	9751		

Codice elemento	8002	tabella voci malattia	Pagina 2
Malattia evento settimana	8950		Anticipo c/ditta edili 8358
Maternità evento settimana	8952		Anticipo c/ditta carenza edili integrata parzialmente 8481
Congedo MA2 evento settimana	8953		Anticipo c/ditta carenza edili 100% 8482
Congedo MA4 evento settimana			Rimborso edili 8359
Congedo MB2 evento settimana	8955		Maggiorazione edili 8715
Congedo MB4 evento settimana	8956		Accantonamento edili 8716
Congedo MA0 evento a ore	9397		Integrazione malattia apprendisti edili 8711
Congedo MB0 evento a ore	9398		Maggiorazione quota 13esima edili per riduzione 0,8% 9720
Congedo MC1 evento settimana	8434		
Parto fortemente prematuro	8436		
Congedo DVV fruizione a giorni	8458		
Congedo DVO fruizione ad ore	8459		
Congedo MA8	9511		

Il comando **IMPVOCI**, eseguito automaticamente in fase di installazione della presente versione, provvede alla creazione ed al collegamento nei campi “*Congedo paternità obbligatorio 100% c/INPS*” e “*Riproporzionamento congedo paternità obbligatorio*” di tutte le tabelle voci malattia, rispettivamente, della voce **9750** “*CONGEDO PATERNITA' OBBL.*” e **9751** “*ORE RIP. 13+14 CONG.PAT.*”.

La voce **9751**, in particolare, è caratterizzata dal “*Cod. quadrature e DM10*” 312, utile per la riduzione della maturazione dei ratei di 13ma e 14ma per la quantità di ore della voce (ore complessive di congedo di paternità obbligatorio).

Tale voce, in particolare, è caratterizzata dal “Cod.aggiornamento EMENS” 86, utile per riportare nella denuncia UNIFORMS la sigla evento MA8 (attualmente medesima sigla evento del precedente congedo obbligatorio del padre) e le relative differenze di accredito.

Nelle presenze della mensilità interessata dal congedo di paternità obbligatorio verrà generato il giustificativo

A tal proposito si evidenzia che con l'aggiornamento del modulo CONTRA contenuto nella presente versione, viene modificata la descrizione di tutti i giustificativi **MT** indicando "*CONGEDO MATERNITA'/PATERN.*".

Analogamente, in fase di installazione della presente versione, il programma provvede a modificare la descrizione del giustificativo **MT** presente nella “*Tabella giustificativi*” (**TB1103**) relativa al codice contratto **9500** (codice qualifica 99).

Mensilità: 2023 1 1 Gennaio

Mensilità
2023
1
1
Gennaio
Azienda / Filiale
1
1
TEAMSYSTEM SPA
Matricola
48
ROSSI DANIELE
FILIALE 1
8302/00
Data licenziamento

DATI GENERALI
PRESENZE
SVILUPPO
TOTALI

	Ore	GG		Ore	GG	Importo	Eventi	GG	Eventi	GG	n.	Settimana		n.	Settimana	
Lavorativi	176,00	22	INAIL	112,00	14		Lavorati	14	Permessi		01	01/01 - 07/01	<input checked="" type="checkbox"/>	04	22/01 - 28/01	<input checked="" type="checkbox"/>
Contribuiti	120,00	15	Minimale		15	809,25	Festivi	2	Altro		02	08/01 - 14/01	<input type="checkbox"/>	05	29/01 - 31/01	<input type="checkbox"/>
Retribuiti							Ferie				03	15/01 - 21/01	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Ore contratto	173,00		Giorni contratto	26,00							Retribuzione	10,97849				

Cod	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Trattenuta	Descrittiva	TFR	Ctrl	Irpef	T.R.
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	112,00	10,97849	1.229,59					Si	
8108	FEST. NON GODUTA (ore)	6,66	10,97849	73,12			Si	Si	Si	
8109	FESTIVITA' GODUTE(ore)	8,00	10,97849	87,83			Si	Si	Si	
8100	ACCANTONAMENTO T.F.R.	168,00	10,97849			1.844,39	Si			
9750	CONGEDO PATERNITA' OBBL.	1,00	7,00000	721,77					Si	
9751	ORE RIP. 13+14 CONG.PAT.	56,00								
9511	DIFF. ACCR. CONGEDO MA8	09/01/2023	17/01/2023			615,00				
9117	RATA ADD. REGIONALE A.P.				36,30					
9119	RATA ADD. COMUNALE A.P.				18,20					

In giorni indennizzati verranno riportati nella base della voce.

➤ Per gli utenti CONTRA, laddove lo specifico contratto preveda la riduzione di ulteriori ratei rispetto la tredicesima / quattordicesima mensilità, con l'aggiornamento del modulo CONTRA contenuto nella presente versione, la voce **9751** verrà fornita sullo specifico raggruppamento, con le opportune impostazioni.

➤ Con riferimento al settore edilizia, ai fini del calcolo della maggiorazione ed accantonamento edili per i periodi coperti da eventi di congedo di paternità obbligatorio, il programma provvederà a generare nel cedolino le voci di “*Tabella voci malattia*” di **TB0901** collegate ai campi “*Maggiorazione edili*” ed “*Accantonamento edili*”, per gli utenti CONTRA rispettivamente voci 8715 e 8716.

- Per il settore agricoltura, ai fini dell'esposizione nella denuncia UNIMENS / <PosAgri> dell'anticipazione da parte del datore di lavoro per gli OTI, in assenza di specifiche istruzioni da parte dell'INPS, il programma effettuerà la medesima compilazione precedentemente prevista per il congedo obbligatorio del padre; pertanto, oltre alla compilazione dell'elemento <CodiceRetribuzione> con il valore B, verrà valorizzato l'elemento <Periodo Evento Fig>.

Per effettuare tale compilazione, il programma verifica la presenza nel cedolino di voci di calcolo caratterizzate dal codice quadratura e DM10 pari a 388 e dal codice aggiornamento EMENS 86.

- Relativamente ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con rapporto a tempo determinato, per i quali il pagamento della indennità di paternità viene erogata direttamente dall'INPS (Circolare INPS n. 182/2021), il programma provvederà a generare la voce collegata al campo "Voce descr. c/INPS per lavoratori dello spettacolo TD" di "Tabella contributi sport - spettacolo" (TB0311), codice 9713, in luogo della voce **9750**.

Si ricorda che è comunque possibile generare la voce di anticipo c/ditta, intervenendo nel campo "Lavoratori dello spettacolo TD: voce descrittiva per c/Inps malattia/maternità" di "Tabella personalizzazione procedura" **TB1203**, sezione "GEMA01".

Archivi di base

Tabelle procedura > Tabelle contributive

TB0307

Contributi casse edili > Scheda Eccezioni

Cassa Edile di Siena

Con riferimento al trattamento economico previsto per il periodo di carenza degli eventi di **malattia** relativo ai primi 5 eventi nell'anno, la Cassa Edile di Siena ha modificato l'integrazione a carico dell'azienda prevista nel caso di eventi di durata compresa tra 7 e 12 giorni, innalzando la percentuale al 100%.

Pertanto, il trattamento attualmente previsto per il periodo di carenza relativo agli eventi di **malattia** per i primi 5 eventi nell'anno è ora il seguente:

- eventi di durata fino a 6 giorni: 100% sia per l'integrazione a carico dell'azienda che per il rimborso da parte della Cassa Edile;
- eventi di durata compresa tra 7 e 12 giorni: 100% per l'integrazione a carico dell'azienda; 50% per il rimborso da parte della Cassa Edile.

A tal fine è stato modificato il calcolo effettuato dal "Codice calcolo particolare" **S100**.

Si precisa che la scheda "Eccezioni" non deve essere modificata.

Addizionale regionale Molise

Per il periodo d'imposta 2023 la regione Molise ha comunicato la riduzione delle aliquote di addizionale regionale all'Irpef di 0,30 punti percentuali relativamente ai vari scaglioni di reddito, rispetto alle aliquote applicabili per il periodo d'imposta 2022, con riferimento al quale si sono verificate le condizioni che comportano la maggiorazione di cui all'art. 2, co. 86, L. 191/2009 (mancato raggiungimento degli obiettivi di rientro dal disavanzo sanitario).

In funzione di quanto sopra, con l'installazione della presente versione, la relativa tabella (**TB0405**, codice 12) verrà aggiornata come di seguito illustrato:

Form TB0405 - Tabella aliquote addizionale regio. for Molise (Codice regione 12). The form displays the year 2023 and the region Molise. It includes sections for 'Aliquote normali' (Normal rates) with a table of income brackets and rates, 'Aliquota agevolata' (Reduced rate) with fields for various conditions, 'Detrazione figli' (Child deduction) with fields for income, deduction, and number of children, and 'Modalità di calcolo' (Calculation mode) set to 'A scaglioni' (By brackets).

NR	fino a reddito	aliquota
1	15.000,00	1,730
2	28.000,00	1,930
3	50.000,00	2,130
4	99.999.999,00	2,330
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Provincia autonoma di Trento

La provincia autonoma di Trento, con l'art. 1 della legge provinciale n. 20/2022, ha modificato l'art. 1 della L.P. n. 13/2019, prevedendo, per il periodo d'imposta 2023, la riduzione (rispetto a quella prevista relativamente al periodo d'imposta 2022) a euro 15.000,00 della deduzione spettante a favore dei contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore al medesimo valore, confermando che tale deduzione non spetta ai contribuenti aventi un reddito imponibile superiore alla predetta soglia.

In funzione di quanto sopra, con l'installazione della presente versione, la relativa tabella (**TB0405**, codice 18) verrà aggiornata come di seguito illustrato:

Form TB0405 - Tabella aliquote addizionale regio. for Trento (Codice regione 18). The form displays the year 2023 and the region Trento. It includes sections for 'Aliquote normali' (Normal rates) with a table of income brackets and rates, 'Aliquota agevolata' (Reduced rate) with fields for various conditions, 'Detrazione figli' (Child deduction) with fields for income, deduction, and number of children, and 'Modalità di calcolo' (Calculation mode) set to 'A scaglioni' (By brackets).

NR	fino a reddito	aliquota
1	50.000,00	1,230
2	99.999.999,00	1,730
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Anagrafiche e gestioni

VOCI

Imposta sostitutiva premi di produttività

In funzione della variazione di aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare ai premi di produttività erogati nel 2023, prevista dalla legge di bilancio per il 2023, pari ora al 5% (PAGHE 2023.0.1), il comando **IMPVOCI**, eseguito automaticamente in fase di installazione della presente versione, provvede a modificare la descrizione delle seguenti voci di calcolo.

CODICE VOCE	ATTUALE DESCRIZIONE
9209	" <i>IMPONIB. IMPOSTA L.208/15</i> "
9210	" <i>IMPOSTA SOSTIT. L.208/15</i> "
9337	" <i>IMPON.IMPOSTA L.208/15 MP</i> "

Si sottolinea che la variazione viene effettuata solo nel caso in cui le impostazioni dei campi dei corrispondenti codici voce già presenti in archivio, coincidano con quelle delle voci caricate dal programma.

Buoni carburante ai dipendenti

In funzione della proroga, introdotta dal decreto legge del 14/01/2023 n. 5 per l'anno 2023, della disciplina riguardante il trattamento fiscale previsto per la cessione a titolo gratuito di buoni benzina, o analoghi titoli, da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti nel limite di euro 200 (PAGHE 2022.1.1 e 2022.1.4), il comando **IMPVOCI**, eseguito automaticamente in fase di installazione della presente versione, provvede a modificare la descrizione della voce di calcolo 9259, che diventa "*BONUS CARBURANTE*".

Si sottolinea che la variazione viene effettuata solo nel caso in cui le impostazioni dei campi della voce già presente in archivio, coincidano con quelle della voce caricata dal programma.

Stampe archivi di base

STADIP

Elenco dipendenti con incentivi

In caso di applicazione del calendario in modalità sfasata, il programma è stato modificato per includere nella stampa generata dalla scelta in oggetto del comando **STADIP** anche i dipendenti con data licenziamento ricadente nel mese precedente il periodo elaborato ("*Da Mese/Anno - A Mese/Anno*").

Fondi di previdenza

TELFONDI

Telematico PREVIBANK (c.i. 652)

Implementato il programma al fine di riportare all'interno del file telematico di versamento al fondo (**TELFONDI**) le informazioni relative ai familiari a carico del dipendente.

All'interno della sezione “*Familiari a carico*” della scheda “*Fondi*” di **DIPE** è stato abilitato il pulsante “+” mediante il quale sarà possibile procedere all'inserimento delle informazioni aggiuntive previste dal fondo:

The screenshot shows the 'DIPE - Gestione dipendenti' application window. The form is divided into two main sections. The top section contains fields for 'Azienda filiale' (1), 'Matricola' (1), 'Codice fondo' (2), and 'Nominativo' (ROSSI MARTA). The bottom section contains fields for 'Indirizzo residenza' (VIA DELLE VIOLE), 'CAP' (60018), 'Comune residenza' (SENIGALLIA), 'Data inizio contribuzione', 'Data fine contribuzione', 'Tipo iscritto', and 'Qualifica'. The form is displayed in a table-like structure with alternating light and dark gray rows.

Azienda filiale	1	001	Teamsystem	Teamsystem
Matricola	1		ROSSI MARIO	
Codice fondo	2		PREVIBANK	[0652]-PREVIBANK
Nominativo			ROSSI MARTA	RSSMRT79D41I608A
Indirizzo residenza	VIA DELLE VIOLE			
CAP	60018			
Comune residenza	SENIGALLIA			
Data inizio contribuzione				
Data fine contribuzione				
Tipo iscritto				
Qualifica				